



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DECISIONE N. 1/2024

Procedimento 1/2024

Oggetto: Incontro del Campionato Italiane a Squadre Serie A svolto in Malles Venosta il 13 gennaio 2024 tra ASD Città di Palermo e ASA Modena Badminton

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Stefano Paoletti

PREMESSO IN FATTO

- con ricorso del 13 gennaio 2024, l'ASA Città di Palermo richiedeva l'assegnazione della vittoria per 5 a 0 nel incontro indicato in epigrafe a causa della violazione da parte della avversa squadra, Modena Badminton, dell'articolo 3.7.4 ed in particolare per aver indicato nel modulo tre stranieri e dunque senza rispettare il limite previsto dalla citata disposizione;
- l'ASA Modena Badminton ha fatto pervenire contestualmente al ricorso difese precisando che si è trattato di un mero errore in sede di compilazione del modulo. Infatti preso atto dell'errore l'ASA non faceva scendere in campo il giocatore indicato con conseguente perdita della partita del singolare maschile.

PRESO ATTO

che Modena Badminton ha già depositato proprie memorie difensive contestuali al ricorso, e dunque, rispettato il principio del contraddittorio, lo scrivente provvede alla decisione senza fissazione di ulteriori termini a difesa.

Tutto ciò premesso e considerato, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo esame, esaminati i documenti ed in osservanza alle Carte Federali, così decide:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tenuto conto dei fatti così come chiaramente emergono dalla lettura dei verbali di gare e del ricorso e della difese si ritiene che Modena Badminton non abbia violato la norma citata che punisce chi fa evidentemente giocare più di due stranieri. Il fatto di essere intervenuti spontaneamente non facendo scendere in campo il giocatore Nurfasyah, Moh Imam prima dell'inizio dell'incontro, prendendo dunque atto dell'errata compilazione del modulo, costituisce senz'altro elemento che depone a favore della buona fede della ASA Modena Badminton e dunque della necessità che il risultato conseguito sul campo prevalga sulla contestazione sollevata.

P.Q.M.

- Conferma il risultato ed il punteggio di cui al Referto di Gara dei Giudice Arbitro;

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE:
Avv. Stefano Paoletti 
Si comunichi alle parti interessate.